



La sentenza

Secondo i giudici di Milano ormai va escluso che «la genitorialità sia solo quella di derivazione biologica». L'ex presidente della Consulta, Mirabelli: giurisprudenza creativa, dimenticata la gestante, e con lei la sua dignità

L'ipocrisia di importare la disumana legge altrui



SECONDO NOI

D ai giudici del Tribunale di Milano che hanno legalizzato per sentenza la maternità surrogata apprendiamo due nuovi principi. Anzitutto ci viene spiegato da un organo giudiziario dello Stato che una pratica vietata e perseguita in Italia ma lecita all'estero lo diventa per ciò stesso anche da noi, basta sia conforme alla «lex loci», ucraina, indiana o nepalese poco importa. Apprendiamo poi che il «principio della responsabilità procreativa» vale per dimostrare che la registrazione dei bambini nell'anagrafe italiana come figli della coppia committente e acquirente è un atto dovuto, a prescindere dal fatto che siano il frutto di una umiliante compravendita di maternità. Per sentenza sembra dunque possibile dimostrare e ottenere il riconoscimento di qualunque scelta, persino se sanzionata (fino a quando?) dalla nostra legge, ottenendo che una procedura sulla quale a parole si registra una generale repulsione etica venga poi tollerata nelle aule giudiziarie, e anzi riconosciuta come opportuna. Ora basta con l'ipocrisia: «comprare» il grembo di una donna è ovunque un gesto che ripugna alla coscienza umana, e in Italia è anche proibito dalla legge. O no?

Figli dall'utero in affitto? «Una scelta libera e legale» *Due bimbi in Ucraina, il Tribunale assolve i genitori*

I COMMENTI

Il verdetto? Ignora la donna che ha venduto il grembo

I giudici di Milano, commenta **Eugenia Roccella** (Ap), hanno tirato «in ballo la sentenza della Consulta sull'eterologa che avrebbe chiarito come diventare genitori rientri nella "generale libertà di autodeterminarsi". Ma qui non so quanto possa dirsi "autodeterminata" la donna a cui è stata commissionata la gravidanza a pagamento». Di «perplexità e interrogativi inquietanti» parla il presidente del Movimento per la vita **Gian Luigi Gigli**, che si chiede «se il commercio del corpo umano insito nella pratica dell'utero in affitto non ha nulla d'illeale, i nostri giudici sono disposti anche ad autorizzare i ricchi ad acquistare il sangue o comprare organi da trapianto?».

MARCELLO PALMIERI

Il 124 marzo il Tribunale di Milano aveva assolto una coppia che si era recata in Ucraina per dar corso alla surrogazione di maternità facendo partorire a pagamento due gemelli a una donna locale. Ieri la quinta sezione penale presieduta da Annamaria Gatto ha depositato la sentenza (estensore Giuseppe Cernuto), rendendo così note le motivazioni su cui si fonda. Il tema è complesso, ma parte da una chiara premessa: la nostra legge 40 del 2004 vieta l'utero in affitto, e al suo articolo 12 punisce penalmente «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità». Da qui l'escamotage messo in atto da chi vuol diventare genitore a tutti i costi: far «assemblare» il bimbo in un Paese che consente questa pratica (solitamente utilizzando il seme dell'uomo, gli ovociti acquistati da una donna esterna alla coppia, e impiantando l'ovulo fecondato nel grembo di un'altra ancora), per poi ritor-

nare in Italia cercando di far registrare il piccolo a proprio nome.

Ma il diritto italiano pone altri problemi: il Codice penale, infatti, prevede il reato di alterazione di stato di minore, commesso da chiunque dichiari all'anagrafe di essere padre o madre di un bimbo quando in verità non lo è. Per capire poi chi può definirsi genitore, a norma di legge, basta dare una scorsa al Codice civile: «Madre è colei che partorisce», si legge all'articolo 269. Appare evidente il contrasto tra queste norme e la surrogazione di maternità. Nella quale chi partorisce viene privata del piccolo, e chi né ha partorito né spesso ha fornito i propri ovociti corona il desiderio di essere chiamata madre. Nonostante tutto ciò, e malgrado il parere contrario reso dalla Cassazione nello scorso, sempre più tribunali stanno emettendo sentenze di segno opposto. Come quella depositata ieri. Stando alle sue motivazioni, alcuni «concetti» sarebbero patrimonio acquisito del nostro ordinamento, ed escluderebbero che la «genitorialità sia solo quella di derivazione biologica». Pro-

tesi a giustificare la surrogazione di maternità, i giudici milanesi hanno chiamato in causa le leggi ucraine, per le quali la pratica è legale, ma non sembrano aver fatto discendere dalle leggi italiane l'unica logica conseguenza, quella contenuta nell'unica sentenza finora emessa in materia dalla Suprema Corte: l'utero in affitto è incompatibile con i principi giuridici italiani.

Curiosamente, al contrario, i magistrati mettono in campo un'altra pronuncia: quella della Consulta, che lo scorso anno ha liberalizzato la fecondazione eterologa. E attenzione: lo fanno non certo nel punto in cui, per inciso, la sentenza chiarisce che la surrogazione di maternità è e resta vietata ma in quello per cui «la scelta di diventare genitori e formare una famiglia che abbia anche figli» costituirebbe un'espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi». Anche a scapito, evidentemente, del diritto di un bimbo a nascere da un atto d'amore e non da un contratto commerciale. Il punto d'arrivo sembra segnato: rimuovere di fatto il divieto di ma-

ternità surrogata, per poi farne uno strumento di filiazione, aperto anche alle coppie dello stesso sesso il cui presunto diritto a paternità e maternità proprio in questi mesi è oggetto di un acceso dibattito parlamentare.

Una prospettiva che per Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte Costituzionale, è addirittura «contra legem», vale a dire contraria al diritto. «Questa sentenza – afferma con decisione – arricchisce il fenomeno della cosiddetta "giurisprudenza creativa", e cioè di quelle pronunce che non applicano, bensì "inventano" norme. Inesistenti, s'intende. Tanto più che la decisione sull'eterologa, osserva il giurista, «viene qui malamente interpretata». Non solo perché «in verità, pone anche per la stessa fecondazione con gameti esterni limiti rigorosissimi» ma anche in quanto «il principio di autodeterminazione della coppia, nel caso della surrogata, non ha senso; è infatti impossibile dimenticare la gestante e il suo diritto alla dignità che è propria di ogni essere umano».

© RIPRODUZIONE RISERVATA